

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BRENO E IL COMUNE DI GIANICO PER L'UTILIZZO A TEMPO PARZIALE DEL DIPENDENTE Geom. Grazioso Pedersoli

TRA

- Il **Comune di Breno**, con sede in Breno (BG), Via Piazza Ghislandi 1, codice fiscale 00855690178, rappresentato dal Sindaco pro tempore Rag. Alessandro Panteghini, di seguito denominato "Comune di Breno";
- Il **Comune di Gianico**, con sede in Gianico (BS), Via Piazza Alpini 13, codice fiscale 81001550177, rappresentato dal Sindaco pro tempore Mirco Pendoli, di seguito denominato "Comune di Gianico";

PREMESSO CHE

- L'articolo 18 del CCNL Funzioni Locali del 23 febbraio 2026 disciplina la possibilità per gli enti locali di utilizzare, mediante convenzione, personale assegnato da altri enti per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, con il consenso del lavoratore interessato;
- L'art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL) consente agli enti locali di stipulare convenzioni per lo svolgimento in forma associata di funzioni e servizi;
- L'art. 14 del CCNL 22.01.2004, ora sostituito dall'art. 23 del vigente CCNL, prevedeva già la possibilità di utilizzare personale a tempo parziale presso altri enti;
- L'art. 1, comma 557, della L. 311/2004 consente agli enti locali di avvalersi di personale dipendente di altre amministrazioni nei limiti delle risorse disponibili;
- Il Comune di Gianico necessita di supporto qualificato nella gestione dell'Area Tecnica per garantire un efficace svolgimento delle proprie funzioni istituzionali;
- Il Comune di Breno ha manifestato la disponibilità a consentire l'utilizzo parziale del proprio dipendente Geom. Grazioso Pedersoli, per un totale di 4 ore settimanali;
- Il dipendente ha espresso il proprio consenso all'assegnazione;
- Entrambi i Comuni intendono disciplinare i termini e le condizioni di tale utilizzo;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto della Convenzione

Il Comune di Breno consente al Comune di Gianico l'utilizzo a tempo parziale del proprio dipendente Geom. Grazioso Pedersoli, assegnandolo per un totale di 4 ore settimanali, da svolgersi ordinariamente nella giornata del martedì pomeriggio, salvo diversi specifici accordi successivi tra gli enti e il dipendente.

Art. 2 - Durata

La presente convenzione ha una durata di 12 mesi a decorrere dal 1° aprile 2026, con possibilità di rinnovo previo accordo tra le parti.

Art. 3 - Modalità di svolgimento dell'attività lavorativa

1. Il dipendente manterrà il proprio rapporto di lavoro con il Comune di Breno, ente di provenienza e responsabile della gestione amministrativa del rapporto stesso.
2. Durante il periodo di utilizzo presso il Comune di Gianico, il dipendente opererà sotto la direzione funzionale di quest'ultimo, fermo restando che eventuali provvedimenti disciplinari e la gestione complessiva del rapporto restano di competenza dell'ente di provenienza.
3. L'utilizzo del dipendente non configura una modifica del suo contratto di lavoro né la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo parziale.

Art. 4 - Oneri finanziari

1. Gli oneri retributivi e contributivi relativi alle ore prestate presso il Comune di Gianico sono interamente a carico dell'ente utilizzatore.
2. Il Comune di Breno provvederà all'erogazione delle competenze spettanti al dipendente e alla relativa contribuzione previdenziale, ricevendo il rimborso integrale dal Comune di Gianico.
3. Eventuali spese di trasferta, se dovute, saranno rimborsate dal Comune di Gianico nei limiti dell'art. 57 del CCNL.

Art. 5 - Eventuale attribuzione di incarico di Elevata Qualificazione (EQ)

1. Qualora il Comune di Gianico intenda attribuire al dipendente Geom. Grazioso Pedersoli un incarico di Elevata Qualificazione (EQ) ai sensi dell'art. 15 del CCNL 23 febbraio 2026, si applicheranno le disposizioni dell'art. 18, comma 5, del medesimo CCNL.
2. In tal caso:
 - Il Comune di Breno continuerà a corrispondere le retribuzioni di posizione e di risultato eventualmente già attribuite al dipendente, rideterminate proporzionalmente in base alla riduzione della prestazione lavorativa;
 - Il Comune di Gianico, con oneri a proprio carico, corrisponderà una retribuzione di posizione e di risultato secondo i criteri da esso stabiliti;
 - L'ente utilizzatore potrà attribuire una maggiorazione della retribuzione di posizione fino al 30% dell'importo base, anche in deroga ai limiti previsti dall'art. 17, comma 2, del CCNL, con eventuale concorso finanziario dell'ente di provenienza, nei limiti previsti dalla convenzione.

Art. 6 - Monitoraggio e verifiche

1. Le parti si impegnano a monitorare l'efficacia della convenzione e a verificare periodicamente il rispetto degli obblighi reciproci.
2. Eventuali criticità saranno affrontate mediante consultazioni tra i rappresentanti dei due enti.

Art. 7 - Recesso

1. Ciascun ente può recedere dalla presente convenzione con un preavviso scritto di almeno 60 giorni, salvo casi di forza maggiore o impossibilità sopravvenuta.
2. Il recesso non pregiudica il pagamento delle spettanze dovute fino alla data di cessazione dell'utilizzo del dipendente.

Art. 8 - Disposizioni finali

1. La presente convenzione è redatta in duplice copia e sottoscritta digitalmente dalle parti.
2. Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alla normativa vigente.

Letto, approvato e sottoscritto.

Breno, //

Gianico, 31/03/2026

Il Sindaco del Comune di Breno

Rag. Alessandro Panteghini

Il Sindaco del Comune di Gianico

Mirco Pendoli